



UOC "Organizzazione Risorse Umane e politiche del personale"

Rep. n. 18 del 15.1.2024

### CONTRATTO DEL DIRETTORE SOCIO - SANITARIO

Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2024, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, sita a Ancona, in viale Cristoforo Colombo, 106,

tra

l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, codice fiscale/partita IVA 02938930423, di seguito per brevità denominata "Azienda", rappresentata dal direttore generale, Dr. Giovanni Stroppa, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica nella sede suindicata, nominato con deliberazioni della Giunta regionale n. 769 del 30.5.2023 e 1006 del 10.7.2023,

e

il Dott. Massimo Mazzieri, nata [REDACTED], il [REDACTED] e residente [REDACTED] in via [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], di seguito per brevità denominato "professionista",

premessi che

il direttore generale con determina n. 1871/AST\_AN del 27.12.2023 ha nominato il Dott. Massimo Mazzieri quale direttore socio - sanitario dell'Azienda;

il Dott. Massimo Mazzieri con nota acquisita in atti in data 9.1.2024, prot. n. 3822, ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente e specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., nonché di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

il Dott. Massimo Mazzieri è stato posto in aspettativa senza assegni con Determina dell'AST di Macerata n. 12 del 11 gennaio 2024 ex art. 3 bis, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. a far data dal 16.1.2024;

si conviene e stipula quanto segue

#### Art. 1

##### Conferimento e durata

Il direttore generale dell'Azienda conferisce al Dott. Massimo Mazzieri, il quale accetta, l'incarico di direttore socio-sanitario dell'Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della L.R. 8.8.2022, n. 19.

L'incarico decorre dal 16.1.2024 e ha durata fino al 31.5.2027.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni.

L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

#### Art. 2

##### Oggetto della prestazione e obiettivi

Il professionista è tenuto a esercitare i compiti di direzione e coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3 septies del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché ogni funzione correlata all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale attinenti l'integrazione socio - sanitaria.

Nello svolgimento delle stesse, il professionista informerà la propria azione ai principi e agli obiettivi indicati nella legislazione di riferimento.



## UOC "Organizzazione Risorse Umane e politiche del personale"

Il professionista si impegna a dare attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale e agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla direzione generale.

Il professionista risponde alla direzione generale dell'Azienda del raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

### Art. 3

#### Obblighi del direttore socio - sanitario

L'incarico di direttore socio - sanitario è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, pertanto il direttore socio - sanitario si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Al professionista è consentito, previa autorizzazione della direzione generale, lo svolgimento di altre attività purché le stesse siano direttamente correlate al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.

Qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, il professionista deve comunicare all'ordine competente la sospensione dell'attività professionale per la durata dell'incarico.

Il professionista si obbliga a mantenere segrete e a non divulgare né utilizzare per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico, in ossequio alla disciplina in materia di trattamento di dati personali e diritto di accesso.

Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento aziendale in quanto compatibili.

### Art. 4

#### Trattamento economico

Al direttore socio - sanitario spetta il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo di Euro 112.000,00 (Centodocimila/00), pari all'80 per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda, comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni, da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare, come previsto dall'art. 29, c. 7 della L.R. 8.8.2022, n. 19.

Per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, al professionista spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriori eventuali compensi potranno essere stabiliti sulla base dello schema tipo di contratto approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 29, c. 8, della L.R. 8.8.2022, n. 19, atteso, tra l'altro, che il secondo periodo del punto 2 del dispositivo della DGRM n. 728 del 30.5.2023, allo stato attuale, risulta applicabile esclusivamente per il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche in considerazione del tetto massimo del compenso fissato dal comma 7 dello stesso art. 29 della L.R. 19/2022.

### Art. 5

#### Verifica

La direzione generale dell'Azienda effettua annualmente la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore socio-sanitario, da misurarsi sulla base di appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

**Art. 6**

**Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dando un preavviso di almeno sessanta giorni.

In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Azienda, al professionista è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo, escluso compenso integrativo.

In caso di recesso anticipato del professionista, gli sono corrisposte esclusivamente le quote di compenso relative al periodo di lavoro effettivamente prestato. Ove il termine di preavviso non sia rispettato, il compenso dovuto è decurtato nella misura spettante per il periodo di attività corrispondente al mancato preavviso.

**Art. 7**

**Decadenza**

Il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza dall'incarico del direttore socio - sanitario qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazioni di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle sue funzioni a danno dell'Azienda costituisce motivo di decadenza.

La decadenza automatica dall'incarico ha luogo in caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. e sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro quindici giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

**Art. 8**

**Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve di diritto, secondo quanto previsto all'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza o impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi;
- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 7 con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 5, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.


La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del professionista, della comunicazione scritta del direttore generale dell'Azienda, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, non spetta al professionista alcun indennizzo o indennità sostitutiva di preavviso.

**Art. 9**

**Garanzie e tutele**

Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del professionista, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda che farà assistere il professionista da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.



UOC "Organizzazione Risorse Umane e politiche del personale"

Al professionista è consentito nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, previo gradimento dell'Azienda e con oneri interamente a carico dell'interessato.

In tale ipotesi, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, nel rispetto dei parametri minimi forensi.

Resta comunque ferma la possibilità per il professionista di nominare un proprio legale di fiducia anche senza il previo gradimento dell'Azienda, con oneri interamente a proprio carico anche in caso di conclusione favorevole del procedimento.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del professionista accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del professionista, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

**Art. 10**  
**Norme finali**

Il presente contratto potrà essere integrato da specifica appendice anche sulla scorta della delibera della Giunta regionale prevista dall'art 29, comma 8, della L.R. 8.8.202, n. 19.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili e non derogate dalla vigente disciplina che regola gli incarichi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale.


**Art. 11**  
**Bollo e registrazione**


Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte richiedente.

**Art. 12**  
**Foro competente**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro determinato in base alla sede dell'Azienda.

**Il direttore generale**  
Dr. Giovanni Stroppa  


**Il professionista**  
Dott. Massimo Mazzieri  


Sono approvati espressamente ex articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 10 del presente contratto.

**Il professionista**  
Dott. Massimo Mazzieri  
